




Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana"



24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1
Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164
Md AP 26 - Regolamento viaggi e visite d'istruzione Rev 02/11/2018

REGOLAMENTO PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Delibera n° 38 del Consiglio d'Istituto del 12.07.2016

PREMESSA

La scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività "fuori aula" che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Tutte le attività sopraindicate prevedono le tre fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l'elemento progettuale didattico (delibera dei consigli di classe), sia quello organizzativo e amministrativo contabile (delibera del consiglio d'istituto).

Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

D.M. 295/1999

C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048;

Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Art. 1 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d'istruzione

Nella definizione di viaggi d'istruzione sono comprese le seguenti tipologie di

attività:

- Viaggi d'istruzione: di integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva in Italia e all'estero; si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti naturalistico – ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese.

Tali iniziative possono comportare più pernottamenti fuori sede. La durata dei viaggi di istruzione è fissata per un massimo di 6 giorni e 5 notti.

- Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali;
- Uscite didattiche da effettuarsi in orario scolastico, nell'ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono considerate viaggi d'istruzione.

Art. 2 - Scambi e soggiorni all'estero

I Soggiorni linguistici, stage e scambi vista la specifica finalità degli stessi, possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico, anche durante la sospensione delle attività didattiche; i docenti cercheranno comunque di individuare periodi dell'anno scolastico che interferiscano il meno possibile con lo svolgimento delle attività curricolari.

1. Gli scambi culturali all'estero rivestono particolare importanza perché rivestono un arricchimento linguistico, ma anche culturale e sociale;
2. Lo scambio si fonda sul concetto di partenariato tra due scuole e richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune;
4. Lo scambio non è una gita all'estero , nè una parentesi della normale attività didattica; deve pertanto essere strutturato organicamente sotto il profilo didattico da un Progetto Educativo Comune alle due scuole partners;
5. Lo scambio può rivolgersi a classi intere o a singoli studenti di più classi;

6. La modalità utilizzata è di norma quella dell'ospitalità reciproca tra studenti ed eventualmente anche tra insegnanti, ma non sono esclusi forme residenziali in college e/o albergo;

Ogni volta che gli studenti si recano all'estero con la scuola, si provvederà a segnalare l'iniziativa nel portale "Dovesiamonemondo".

I partecipanti devono accertarsi di avere un documento valido per l'espatrio.

Art. 3 – Modalità e Tempi

- I viaggi di istruzione vanno approvati dal C. di C. nella componente allargata e su proposta dei docenti;
- Le famiglie devono essere informate quanto prima del costo massimo del viaggio di istruzione e comunque sempre prima dell'adesione scritta
- La realizzazione dei viaggi non deve coincidere con particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche);
- Per i viaggi che si svolgono entro il mese di dicembre, occorre che la delibera di istituto avvenga nel mese di giugno/luglio e quindi tutta l'istruttoria e la documentazione necessaria devono essere a disposizione del C.I. per quella data.
- Per i viaggi che si svolgono da gennaio al termine dell'anno scolastico, occorre che la delibera di istituto avvenga nel mese di novembre/dicembre e quindi tutta l'istruttoria e la documentazione necessaria devono essere a disposizione del C.I. per quella data.
- Le visite di un giorno e le uscite didattiche di mezza giornata sono autorizzate per scritto dal dirigente scolastico (Md UT 01_2)
- Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato;
- Il viaggio, una volta organizzato, non può subire modifiche né riguardo all'itinerario né al programma né all'abbinamento con la seconda classe nel caso, salvo casi eccezionali autorizzati dal D.S.
- Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nell'80% degli studenti la classe arrotondato all'unità successiva sull'effettivo numero

degli studenti iscritti.

- Le classi articolate saranno considerate unica classe.
- Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico, evitando periodi di attività collegiali già programmate, privilegiando ove possibile il trasporto pubblico. In caso di condizioni rischiose, il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio, può disporre la sospensione del viaggio.
- Per le visite didattiche si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria.
- In via generale è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne (C.M.253/91).
- La durata massima dei viaggi di istruzione è così normata:
 - a) Per le classi prime sarà consentita la visita che si svolga nell'arco della stessa giornata.
 - b) Per le classi seconde sarà consentita la visita in due giorni (un pernottamento).
 - c) Per le classi terze la durata sarà di massimo giorni tre (due pernottamenti).
 - d) Per le classi quarte la durata sarà di massimo giorni quattro (tre pernottamenti).
 - e) Per le classi quinte la durata sarà di massimo cinque giorni di scuola (quattro pernottamenti).

Art. 4 - I Docenti

- La scelta degli accompagnatori spetta al dirigente scolastico, sulla base delle disponibilità emerse nei vari C. di C;
- Il docente responsabile del viaggio/visita, autonomamente individuato tra i docenti accompagnatori) stilerà il programma dettagliato e curerà tutti i dettagli organizzativi in stretta collaborazione con l'ufficio competente (Md UT 01_1; Md UT 01_3; Md UT 01_8) e il modulo di adesione.
- I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di vigilanza

degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

- Entro una settimana dal termine dell'uscita – visita – viaggio, il docente responsabile deve presentare la relazione finale (Md UT 01_5).
- Gli insegnanti della classe che effettua il viaggio/visita di istruzione o i docenti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'uscita – visita – viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione;
- Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare.
- Nessun docente deve superare il tetto massimo di otto giorni di turismo scolastico per non penalizzare troppo le attività scolastiche. Sono esclusi da questo vincolo i docenti impegnati in progetti culturali e soggiorni studio all'estero;

Art. 5 Gli Studenti

- L'Istituto favorisce la partecipazione degli studenti alle visite d'istruzione. Nel caso uno studente non aderisca all'attività proposta il coordinatore di classe o il dirigente scolastico deve accertare le motivazioni e deve attivarsi per facilitare la rimozione delle eventuali cause economiche;
- Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione o visita guidata sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e possono essere inseriti in un'altra classe
- Il D.S. sentito il C. di C. , sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il loro comportamento scorretto possano creare particolari problemi per la vigilanza
- Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione

scolastica.

Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.

Ha il divieto assoluto di detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso.

- È d'obbligo:
 - ✓ sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - ✓ in albergo, muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 - ✓ in albergo, non allontanarsi su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
 - ✓ durante la visita alla città, mantenersi in gruppo unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa; nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
- La famiglia è tenuta a dichiarare eventuali specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.
- La famiglia è tenuta a compilare, sottoscrivere e consegnare al docente responsabile il Patto di comportamento cui al modello Md UT 01_8.
- L'adesione al viaggio/visita deve essere sempre in forma scritta anche per gli studenti maggiorenni.

Art. 6 - Parte Amministrativa

La segreteria, in accordo con il docente responsabile del viaggio, curerà la realizzazione del viaggio definendo il costo complessivo dello stesso:

- 1) Acquisirà i preventivi dalle ditte di trasporto o agenzie di viaggio "pacchetto tutto compreso". Dove questo non fosse possibile e conveniente costruirà il "pacchetto", acquisendo i preventivi da agenzie di trasporto. I docenti contatteranno i luoghi delle visite per definirne il costo e le modalità di pagamento.
- 2) La segreteria comparerà i preventivi acquisiti assegnando la fornitura.
- 3) I docenti cureranno la comunicazione alle famiglie specificando il costo pro-capite e il programma dettagliato del viaggio. Ai sensi della C.M. 291/92. "...è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei per documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento ..."

Art. 7 Versamento caparra

Entro 15 giorni dalla data in cui il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento della visita di più giorni, gli aderenti versano una caparra, nella misura del 50% del costo gita. Il resto del costo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data fissata per la partenza.